

IV. La comparsa di risposta

SOMMARIO: Parte I – Inquadramento sistematico e riferimenti normativi – 1.1 Principi e contenuto dell’atto – 1.2 In sintesi.

Parte II – I casi: Atto n. 9 – 2.1 Come leggere la traccia – 2.2 Principi giuridici di riferimento – 2.3 Redazione dell’atto – Atto n. 10 – 2.4 Come leggere la traccia – 2.5 Principi giuridici di riferimento – 2.6 Redazione dell’atto.

Parte III – Mettiti alla prova! – 3.1 Il caso: Atto n. 11 – 3.2 Schema di svolgimento – 3.3. La soluzione del caso.

Parte I – Inquadramento sistematico e riferimenti normativi

Nel giudizio ordinario di cognizione l’attore introduce il giudizio con atto di citazione che, oltre all’*editio actionis*, contiene la *vocatio in ius* rivolta al soggetto nei cui confronti si instaura la causa. Tale soggetto si definisce “convenuto”. Questi, ricevuta la copia notificata dell’atto introduttivo, si trova dinanzi ad un’alternativa: rimanere inerte dinanzi alle pretese attoree ovvero partecipare attivamente al processo. Nel caso in cui opti per questa seconda possibilità, il convenuto redige l’atto difensivo che, a norma dell’art. 167 c.p.c., assume la denominazione di “comparsa di risposta”. Tale denominazione evoca la finalità e il contenuto stesso dell’atto: deve trattarsi di una risposta alla citazione dell’attore.

La disciplina della comparsa di risposta è contenuta nel Libro II, Titolo I, del Codice di Procedura Civile, nell’ambito della regolamentazione relativa al procedimento davanti al Tribunale. Referenti normativi sono, in particolare, gli artt. 166 e 167 c.p.c. che delineano il contenuto necessario dell’atto e fissano la disciplina della costituzione del convenuto.

Ai sensi dell’art. 166 c.p.c. il convenuto ha l’onere di costituirsi a mezzo del procuratore – o personalmente, nei soli casi in cui è consentito dalla legge (cfr. artt. 82, primo comma, 86 e 317 c.p.c.) – almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 *bis* c.p.c., depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente copia della citazione notificata, la procura, i documenti che offre in comunicazione e la comparsa di risposta, nella quale lo stesso deve proporre tutte le sue difese.

1.1 Principi e contenuto dell’atto

L’art. 167 c.p.c. delinea nei suoi tre commi il contenuto della comparsa di risposta.

Tale atto deve certamente contenere tutti gli elementi propri della citazione, eccezion fatta, com’è ovvio, per la *vocatio in ius*.

Procedendo con ordine, il convenuto deve innanzitutto prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Egli ha, dunque, un onere di contestazione tempestiva che trova fondamento nel carattere dispositivo del processo – oltre che nel sistema di preclusioni – da cui discende per tutte le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, in ossequio ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, nella prospettiva del generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 Cost. che, in seguito alla riforma introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, trova attualmente ulteriore specificazione nel dovere di specifica contestazione previsto nel comma 1 dell'art. 115 c.p.c.

Il convenuto deve, ulteriormente, indicare le proprie generalità ed il codice fiscale e, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., il difensore ha l'obbligo di indicare il numero di telefax per le comunicazioni (l'indirizzo di posta elettronica certificata, al contrario, è elemento facoltativo, a seguito dell'istituzione dell'apposito registro: Re.gin.de).

Ancora, il convenuto deve indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. In realtà, la mancata indicazione dei mezzi istruttori non è sanzionata: come precisato dalla giurisprudenza, dall'omessa previsione nell'art. 167 c.p.c. della decadenza per il convenuto e dalla mancata previsione della nullità dell'atto discende la possibilità di articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti all'art. 183, sesto comma, c.p.c., anche in mancanza di indicazione negli atti introduttivi.

Infine, il convenuto deve formulare le conclusioni, articolando specificamente e puntualmente le proprie pretese, deducendole dalla parte in fatto e in diritto esposta in narrativa.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 167 c.p.c. dispone che, a pena di decadenza, il convenuto formuli nella comparsa di risposta tempestivamente depositata le eventuali domande riconvenzionali – con tale espressione intendendosi le contro-domande che il convenuto oppone per ottenere un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che vada oltre il semplice rigetto (totale o parziale) della domanda principale.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non importi lo spostamento di competenza, la giurisprudenza ritiene sufficiente qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obiettivo con la domanda principale, tale da rendere opportuna la celebrazione del *simultaneus processus*. Per quanto concerne i limiti soggettivi, si discute se la domanda riconvenzionale possa essere rivolta "trasversalmente" nei confronti di altro convenuto nello stesso processo: la giurisprudenza ritiene che tale possibilità non vada negata ogni qual volta l'interesse alla domanda in discorso nasca dalla domanda dell'attore. Lo dimostra, a maggior ragione, il fatto che il terzo chiamato in causa può, a sua volta, proporre domanda riconvenzionale contro ogni altra parte del giudizio, anche diversa da quella che l'ha chiamato in causa.

Il termine di decadenza dei venti giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione si riferisce anche alla proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, fra le quali si ricordano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'eccezione di difetto di giurisdizione del convenuto straniero (sempre che la causa non abbia ad oggetto beni immobili); l'eccezione d'incompetenza per materia, per valore e territoriale (semplice e inderogabile); l'eccezione di nullità per i due vizi processuali dell'atto di citazione (mancato rispetto del termine minimo di comparizione e mancanza dell'avvertimento); il disconoscimento delle scritture private menzionate nell'atto di citazione e depositate dall'attore in sede di costituzione; l'eccezione di prescrizione.

Il terzo comma dell'art. 167 c.p.c., infine, impone al convenuto che intenda chiamare un terzo in causa di farne dichiarazione nella stessa comparso di risposta depositata tempestivamente, in cui verrà chiesto contestualmente al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini minimi di comparizione di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. A tal proposito si osserva come nel rito ordinario di cognizione – a differenza del rito lavoro – il giudice istruttore non avrebbe alcuna facoltà discrezionale in relazione alla chiamata in causa del terzo: l'autorità giudicante dovrebbe fissare con decreto (da pronunciarsi entro cinque giorni dalla richiesta) la data della nuova udienza, senza dover concedere alcuna autorizzazione alla chiamata. Peraltro, si segnala che stando ad un più recente orientamento di matrice giurisprudenziale, ormai anche nel giudizio ordinario viene riconosciuto al giudice di merito il potere discrezionale di valutare se autorizzare o meno la chiamata del terzo, tenuto conto delle ragioni attinenti alla regolarità del contraddittorio e/o all'opportunità che il terzo partecipi al giudizio (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9570 che riprende quanto affermato dal Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4309). Pertanto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo. Conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Come per ogni preclusione, anche la decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo è rilevabile d'ufficio, in quanto legata all'interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento del processo. In ogni caso, la chiamata in causa del terzo presuppone che il chiamante abbia attribuito tale potere al proprio procuratore, espressamente nella procura alle liti.

Vista la frequenza con cui nella pratica si verificano ipotesi nelle quali è necessario chiamare in causa un terzo, è utile un breve approfondimento sul punto.

L'art. 106 c.p.c., nel descrivere l'intervento ad istanza di parte, attribuisce ad attore e convenuto il potere di chiamare nel processo già pendente il terzo "al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantito", individuando in tal modo una duplice serie di ipotesi nelle quali il terzo, per iniziativa di parte, viene ad essere "coinvolto" nella vicenda processuale in corso. In tutti i casi di intervento *ex art.* 106 c.p.c., il terzo chiamato acquista la qualità di parte e la titolarità di tutti i poteri ad essa connessi, con ampliamento dell'oggetto del giudizio, dovendo il giudice statuire anche sulla domanda svolta nei confronti del terzo.

L'art. 106 c.p.c. delinea due ipotesi di intervento su istanza di parte: la chiamata per comunanza di causa e la chiamata per causa di garanzia.

La "comunanza di causa" dovrebbe essere riferita solo ad ipotesi in cui il soggetto del quale si domanda l'intervento è indicato come parte, o possibile parte, della causa già instaurata, in luogo di una delle parti originarie o accanto ad esse. La giurisprudenza ha, tuttavia, esteso tale disposizione anche ad ipotesi di connessione di più cause, tanto da consentire la chiamata nei casi in cui l'opportunità per una delle parti di chiamare in causa un terzo è legata al tipo di difese che l'altra parte assume all'atto della costituzione in giudizio.

Non si dubita che "cause comuni" ad un terzo siano le cause connesse oggettivamente (per l'oggetto o per il titolo) con quella originaria, che coinvolgano la posizione del terzo. "Causa comune" è anche quella fondata sulla contestazione della legittimazione attiva o passiva: nel primo caso, il convenuto eccepisce che anche un terzo si afferma titolare nei propri confronti dello stesso diritto oggetto della pretesa dell'attore e, pertanto, lo chiama in causa (chiamata del terzo pretendente); nel secondo, il convenuto indica nel terzo il vero soggetto legittimato passivo.

La seconda serie di ipotesi di chiamata *ex art.* 106 c.p.c. è costituita dalle pretese di garanzia che una delle parti può avanzare nei confronti del terzo (ad esempio il proprio assicuratore), per ottenere, in caso di soccombenza, una sentenza che accerti il diritto del garantito di essere tenuto indenne e manlevato dal garante dalle conseguenze sfavorevoli.

Anche l'attore, di fronte alle difese del convenuto, può decidere di chiamare in causa il terzo, estendendo nei confronti di quest'ultimo la domanda originaria (chiamata del terzo obbligato) o chiedendo, a propria volta, di essere tenuto indenne e manlevato dalle altrui pretese.

È appena il caso di ricordare che si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare su un terzo le conseguenze del proprio inadempimento, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto. La distinzione non è solo terminologica: nel caso di garanzia propria le domande avanzate dall'atto-

re al convenuto si intendono automaticamente estese al terzo chiamato, che quindi ha contraddittorio diretto con colui che ha instaurato il giudizio; al contrario, in ipotesi di garanzia impropria, in assenza di una espressa estensione della domanda attorea al terzo chiamato, quest'ultimo ha come unico contraddittore il chiamante.

La parte autorizzata a chiamare in causa il terzo deve redigere un vero e proprio atto di citazione contenente tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che dovrà notificare, unitamente al decreto di spostamento della data di prima udienza, nel rispetto dei termini minimi di comparizione stabiliti dall'art. 163-*bis* c.p.c..La citazione notificata deve essere depositata entro il termine (ordinatorio) di dieci giorni dalla notificazione al terzo dell'atto di chiamata. Il mancato rispetto del suddetto termine integra una mera irregolarità, non sanzionata nel Codice.

1.2 In sintesi

Disposizioni di riferimento → artt. 106, 166, 167 e 269 c.p.c.

Inquadramento → strumento che consente al convenuto di costituirsi in giudizio e prendere posizione circa le pretese attoree articolando le proprie difese

Modalità di costituzione del convenuto → art. 166 c.p.c.

Contenuto della comparsa di risposta → art. 167 c.p.c.

Parte II – I casi

Atto n. 9 – *La casa dei tuoi sogni!*

La società Alfa spa stipulava un contratto di appalto con la società Beta spa, affidando a quest'ultima la costruzione dell'immobile "Coccinella". In detto contratto di appalto le parti pattuivano espressamente che Beta spa avrebbe avuto piena autonomia decisionale nella progettazione e costruzione dell'opera. A distanza di qualche mese dal termine della costruzione dell'edificio, la società Alfa spa vendeva l'immobile a Caio. A più di un anno di distanza dalla consegna del bene, Caio denunciava mediante raccomandata A/R ad Alfa spa un vizio di costruzione dell'immobile ed affermava, in particolare, di aver riscontrato un gravissimo problema di infiltrazioni e stillicidio nel locale adibito a mansarda. Con atto di citazione ritualmente notificato, Caio citava in giudizio la predetta società Alfa al fine di sentirla condannare al ripristino dei vizi e al risarcimento dei danni patiti ex art. 1669 c.c. Assuma il candidato le vesti del legale di fiducia della società Alfa spa e rediga l'atto giudiziario più opportuno.

2.1 Come leggere la traccia

Al candidato viene richiesta la redazione di una comparsa di risposta a tutela delle ragioni dell'assistita Alfa spa, citata in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dall'attore Caio, acquirente dell'immobile Coccinella. È evidente, con riferimento alla domanda azionata dall'attore, la non sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1490 ss. c.c. (in materia di c.d. azioni edilizie) essendo decorso il termine per la loro proponibilità. Ne consegue che la difesa del convenuto non dovrà concentrarsi sulla confutazione del vizio del bene compravenduto; piuttosto sull'imputazione del danno verificatosi di cui è stato chiesto l'integrale ristoro.

Al candidato si richiede pertanto di riflettere sul rapporto tra le azioni previste dall'art. 1669 c.c. e dall'art. 2043 c.c. In particolare, l'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (si pensi, ad esempio al danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che operi il regime speciale contemplato dall'art. 1669 c.c.

Ciò premesso, nell'atto si dovrà far valere l'assenza di qualsivoglia titolo di responsabilità in capo ad Alfa in ragione della circostanza che la medesima, in qualità di committente, non aveva avuto alcuna autonomia decisionale nella

costruzione dell'opera. Una totale autonomia era stata invece devoluta all'appaltatore, del quale, in definitiva, si rende opportuna la chiamata in giudizio.

Riferimenti normativi

Artt. 1655, 1668, 1669, 2043 c.c.

Artt. 166, 167, 269 c.p.c.

2.2 Principi giuridici di riferimento

Il tema della **responsabilità ex art. 1669 c.c.** è stato al centro di importanti dibattiti. Innanzitutto, si è discusso della natura contrattuale o da fatto illecito della responsabilità sottesa dalla previsione normativa in esame. Secondo l'**orientamento prevalente** (di matrice giurisprudenziale) l'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di **responsabilità** extracontrattuale, **con carattere di specialità** rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c.: assicurando una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale, il legislatore intenderebbe rispondere ad esigenze di pubblica sicurezza. **Parte della dottrina**, al contrario, ha sostenuto la **natura contrattuale della responsabilità** ex art. 1669 c.c., valorizzando la collocazione sistematica della disposizione all'interno del codice. Chiamate a risolvere il contrasto, **le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento prevalente**, che inquadra la responsabilità ex art. 1669 c.c. nell'alveo della responsabilità extracontrattuale seppur con carattere di specialità. Ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c.: spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. civ., Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 2284).

Altrettanto dibattuta è stata l'applicabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c. agli interventi di ristrutturazione. I sostenitori di un'interpretazione rigorosamente letterale la escludevano; non mancava tuttavia chi si rifaceva alla *ratio legis* della previsione codicistica. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la previsione di cui all'**art. 1669 c.c. sia applicabile** – ricorrendone tutte le condizioni – anche nell'ipotesi di **ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi di edificio preesistente** che rovinano o presentano gravi difetti (Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7756).

2.3 Redazione dell'atto

Tribunale di

Comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo

Nella causa civile iscritta al n..... R.G. – G.I. Dott. promossa da:

Caio, nato a il..... residente in....., via.....,n.... C.F..... rappresentato dall'avv.....del Foro di..... C.F..... presso questi elettivamente domiciliato

contro

la comparente Società Alfa, P.IVA in persona del legale rappresentante sig., con sede in, via n. P.IVA, ed ai fini e per gli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliata in..... via....., n....., presso e nello studio dell'Avv.....del Foro di C.F.....

che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al presente atto, per controdedurre quanto segue.

Ai fini previsti dall'art. 125 c.p.c., vengono indicati, per le notificazioni e le comunicazioni:

il numero di telefax: xxxxxxxxx

l'indirizzo di p.e.c.: xxx@xxx.it

in fatto

Sia permesso alla comparente effettuare alcune precisazioni in punto di svolgimento della vicenda oggetto dell'odierno giudizio.

In data la società Alfa spa stipulava un contratto di appalto con la società Beta spa, affidando a quest'ultima la edificazione dell'immobile "Coccinella" (doc. 1);

Le parti, in particolare, pattuivano la piena autonomia decisionale nella progettazione e costruzione da parte dell'appaltatrice Beta spa.

Successivamente, la società Alfa spa, con contratto del, vendeva l'immobile a Caio (doc. 2). In data l'acquirente denunciava mediante raccomandata A/R ad Alfa spa un vizio di costruzione dell'immobile, affermando in particolare di aver riscontrato un gravissimo problema di infiltrazioni e stillicidio nel locale adibito a mansarda. Non avendo ricevuto alcun riscontro, con atto di citazione notificato in data..... Caio evocava in giudizio la società Alfa innanzi al Tribunale di....., chiedendo che venissero accertati i vizi dallo stesso riscontrati e tempestivamente denunciati nell'immobile (doc. n. 3 e 4). L'attore domandava altresì che venisse accertata la responsabilità della società Alfa per i predetti vizi e che pertanto quest'ultima venisse condannata al ripristino dei descritti difetti

CONTENUTO DELLA COMPARSA

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 c.p.c.

TERMINI DI COSTITUZIONE

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 c.p.c., con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

CHIAMATA DI TERZO

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore, osservati i termini dell'articolo 163 *bis* c.p.c.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 *bis* c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 *bis* c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165 c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166 c.p.c. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni collegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

oltre che al risarcimento dei danni patiti dall'attore.

Tutto ciò premesso si rileva che la domanda di parte avversaria è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni che verranno di seguito esposte.

In diritto**a) L'azione ex art. 1669 c.c.**

Anzitutto, un cenno merita la questione relativa all'esperibilità da parte del compratore Caio dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti del venditore Alfa, sul presupposto che questi fosse il costruttore dell'immobile compravenduto. Invero, tale questione presuppone una seppur breve disamina della materia contrattuale nella quale la disposizione citata si colloca.

Il contratto di appalto è il contratto con cui un soggetto, detto appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro, versato dal committente (detto anche appaltante).

In particolare, ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore risponde della difformità e dei vizi dell'opera realizzata, salvo che questa sia stata accettata dal committente consapevole dei difetti. A fronte dei vizi, il committente può avvalersi degli strumenti rimediali previsti dalla disposizione di cui all'art. 1668 c.c. In particolare, l'appaltante può do-

mandare l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo ovvero agire onde ottenere la risoluzione del contratto di appalto ove le difformità siano tali da rendere l'opera inadatta alla funzione cui era destinata, ferma la risarcibilità dei danni patiti.

L'appaltatore è altresì responsabile, secondo quanto dispone l'art. 1669 c.c., per la rovina o per i gravi difetti dell'immobile o edificio realizzato, per la durata di dieci anni dal compimento dell'opera, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. La responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Interrogatasi in merito alla natura di siffatta responsabilità, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che la disposizione di cui all'art. 1669 c.c., configura la fattispecie di una responsabilità aquiliana riconducibile alla violazione di regole primarie di ordine pubblico, stabilite per garantire l'interesse di carattere generale alla sicurezza dell'attività edificatoria e, quindi, alla conservazione e alla funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza delle persone.

In merito al rapporto fra gli artt. 2043 c.c. e 1669 c.c., norma quest'ultima assisti-

ta da una presunzione *iuris tantum* di responsabilità dell'appaltatore, è pacifico che le stesse siano in rapporto di genere a specie, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui non sia applicabile la prima, possa essere invocata la seconda, così garantendosi ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela. Ciò premesso in linea teorica, deve rilevarsi come in virtù della riconosciuta natura extracontrattuale dell'azione prevista dall'art. 1669 c.c., la giurisprudenza abbia più volte sostenuto che l'azione di responsabilità prevista dalla citata norma possa essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore. Questi, tuttavia, perché possa considerarsi responsabile, deve risultare dotato della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

Traslando tali considerazioni al caso che occupa, deve sostenersi come, sebbene l'azione ex art. 1669 c.c. sia astrattamente esperibile dall'acquirente nei confronti del venditore-costruttore in virtù della anzidetta natura aquiliana, appaia evidente come nel caso di specie sia del tutto assente qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla venditrice Alfa per i vizi lamentati.

Invero, l'assenza di responsabilità emerge con tutta evidenza dal contratto di appalto (doc. 1), dal quale risulta che Alfa spa, priva di qualunque competenza tecnica in materia edilizia, affidava alla appaltatrice società Beta non solo l'esecuzione dell'immobile di cui è causa, ma anche la progettazione, lasciando alla medesima società piena libertà ed autonomia decisionale nell'esercizio dell'incarico affidatole. La società Beta, infatti, assumeva ogni decisione relativa alla realizzazione dell'opera, riservandosi ogni potere di direzione e controllo delle fasi relative. È dunque quest'ultima – nella veste di progettista e costruttrice – ad essere responsabile di eventuali vizi presenti nell'immobile, per l'esistenza dei quali l'attore ha agito.

Per quanto esposto si rende pertanto necessario – sussistendone i presupposti – chiamare in causa la società Beta spa.

b) La chiamata in causa del terzo

Va in particolare evidenziata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c. trattandosi di un'ipotesi di chiamata in garanzia. Più nel dettaglio, il caso di specie rientra nello schema della garanzia propria poiché la chiamata in causa di Beta è finalizzata all'individuazione del soggetto effettivamente responsabile, da condannare in luogo di parte convenuta, nell'ipotesi in cui la domanda attorea risultasse accertata e provata.

c) L'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c.

Nell'ipotesi in cui si volesse qualificare l'azione di condanna al risarcimento del danno esperita dall'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve rilevarsi come, anche in tal caso, la domanda di parte attrice si riveli infondata.

Come noto, l'art. 2043 c.c. costituisce norma cardine dell'ordinamento civile. La disposizione citata rappresenta infatti una norma primaria, recante il principio del *neminem laedere*, valevole nei rapporti giuridici tra privati.

Invero, la disposizione in esame sancisce che qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. Molteplici sono i requisiti costitutivi della fattispecie disegnata dalla norma: accanto agli elementi oggettivi, costituiti dal fatto, dall'evento di danno e dal nesso eziologico tra questi intercorrente, nonché dal danno-conseguenza e dal nesso di causalità giuridica, si pongono gli elementi soggettivi o di imputazione quali il dolo e la colpa. La norma, dunque, scorpora gli elementi in presenza dei quali è ammessa l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal danneggiato.

A differenza di quanto visto in ordine all'azione *ex art.* 1669 c.c., si deve rilevare, come sopra già ricordato, che con riguardo all'azione *ex art.* 2043 c.c., non operi il regime speciale di presunzione della responsabilità, dovendosi viceversa offrire la prova di ogni requisito costitutivo.

Traslando tali considerazioni al caso di specie, può dunque concludersi che spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, la colpa del costruttore. L'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana, in sostanza, grava l'attore di un pesante onere probatorio, dovendo il medesimo offrire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 2043 c.c. La giurisprudenza, sul punto, ha ritenuto inoperante il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo avrebbe onerato di una troppo gravosa prova liberatoria.

In definitiva, ritenendo che Caio abbia agito ai sensi dell'art. 2043 c.c., appare chiaro come lo stesso sia tenuto a dimostrare tutti gli elementi richiesti da tale norma: non solo l'esistenza degli asseriti vizi ma anche il nesso eziologico tra questi e la condotta di Alfa, nonché l'elemento psicologico dell'autore del fatto illecito.

Dalla circostanza che l'attore ha omesso di provare quanto sopra specificato, non può che derivare la conseguenza della manifesta infondatezza dell'azione svolta.

Per tutto quanto sopra esposto, la Società Alfa spa, come sopra rappresentata e difesa, insiste nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia il Tribunale Illustrissimo in via preliminare di rito, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in garanzia della società Beta, con sede in..... via..... n....., provvedendo con decreto a fissare la data della nuova udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.;

nel merito, in via principale, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto, per le argomentazioni suesposte, e comunque non provata;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la società Beta spa unica responsabile del danno lamentato da parte attrice; in ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative all'eventuale consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice e compenso legale, oltre oneri e accessori come per legge.

Si producono, oltre all'originale dell'atto di citazione notificato, i seguenti documenti: 1) contratto di appalto Alfa / Beta; 2) contratto di vendita Alfa / Caio; 3) racc. A/R Caio/ Alfa.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della domanda non è modificato per effetto della chiamata in causa del terzo.

Luogo, data

Avv.....

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto sig.....nella mia qualità di rappresentante legale *pro tempore* della società Alfa spa, P.IVA.....con sede in....., via.....n..... delego a rappresentare e difendere nel presente giudizio la predetta Società Alfa Spa, con ogni più ampia facoltà di legge (ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi), l'Avv.....del Foro diC.F....., con studio in....., via....., n., presso il quale eleggo domicilio.

Rilasciata autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, come da separata dichiarazione. Dichiaro di aver ricevuto informazioni sia sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione *ex D.lgs. n. 28/2010* (e dei benefici fisca-

li ivi previsti), sia sulla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita *ex* L. n. 162/2014. Dichiaro altresì di aver ricevuto le informazioni previste dalla L. 124/2017, circa caratteristiche e importanza dell'incarico, attività da espletare, iniziative ed ipotesi di soluzione, prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto informazioni su oneri ipotizzabili dal conferimento sino alla conclusione dell'incarico; ricevuto ed accettato il preventivo scritto; resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Firma

Visto per autentica

Avv.....

Atto n. 10 – Il morto non parla

Tizio rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato dall'autovettura condotta da Caio, che perdeva il controllo del proprio veicolo e finiva per l'impattare contro il mezzo di Tizio, regolarmente in sosta, con il conducente a bordo. A seguito dello scontro violento, Tizio decedeva immediatamente. I genitori di Tizio, Sempronio e Sempronia, si rivolgevano all'assicurazione di Caio, Alfa S.p.a., che non contestava la dinamica dell'incidente e liquidava i danni al mezzo (di proprietà di Sempronio), offrendo una ulteriore somma a titolo di danno parentale, per la perdita dell'unico figlio non ancora sposato. Nulla era invece corrisposto a titolo ereditario. Intendendo ottenere l'integrale risarcimento del danno – e dato il mancato riscontro dell'assicuratore all'invito di negoziazione – Sempronio e Sempronia convenivano in giudizio Alfa S.p.a. e Caio. Assunte le vesti del legale di Caio, il candidato rediga l'atto più idoneo.

2.4 Come leggere la traccia

Dalla traccia si intuisce come il problema che occorre affrontare attiene al danno da morte o danno tanatologico: oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori di Tizio *jure proprio*, il candidato deve riflettere in ordine alla possibilità per gli stessi di domandare *jure hereditatis* anche il risarcimento del danno da morte immediata, non preceduta da lucida agonia, subito dal defunto Tizio. Invero, stando all'assunto secondo cui il bene della vita è altro rispetto al bene della salute, la risposta da offrire è negativa.

Riferimenti normativi

artt. 1223, 2043, 2059 c.c.
art. 166 c.p.c.

2.5 Principi giuridici di riferimento

Il **danno tanatologico** è il danno **da morte immediata** e si distingue dal **danno catastrofale** che è la **sofferenza di chi attende lucidamente la propria morte** a causa di un fatto illecito altrui.

Nel nostro ordinamento, **per principio consolidato, è negata la risarcibilità del danno tanatologico**, sulla base della considerazione che sia privo di un titolare: infatti, finché il soggetto vive non è riscontrabile alcuna lesione del bene della vita (distinto rispetto al bene della salute di cui all'art. 32 Cost., da intendere come integrità psico-fisica dell'individuo); al momento della morte, invece, cessa la capacità giuridica e quindi non è pos-

sibile un trasferimento *iure successionis* del danno da perdita della vita. Diversamente opinando, il risarcimento del danno verrebbe ad assumere una funzione punitiva.

In tale panorama si è inserita una sentenza “controcorrente” (Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361) in cui la Cassazione ha ritenuto il danno tanatologico risarcibile e trasmissibile *iure hereditatis*.

Chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, **le Sezioni Unite hanno ribadito la bontà dell’orientamento dominante** secondo il quale nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis* (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).

A nulla rileva invocare il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, considerato che tale norma generale è diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, ma non detta specifiche prescrizioni sui modi in cui tale tutela debba esplicarsi; la disposizione in parola è dunque inidonea a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato (Cass. civ., sez. Lav., 20 luglio 2016 n. 14940).

2.6 Redazione dell’atto

Tribunale di..... comparsa di risposta

Nella causa civile iscritta al n..... R.G. – G.I. Dott.
promossa da:

Sempronio e Sempronia – rappresentati dall’avv.....del Foro di..... C.F.....
attori

contro

Società Alfa S.p.A. e Caio

convenuti

Compare in giudizio, costituendosi, Caio nato a il (CF), residente in, via, ai fini e per gli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato in..... via..... n....., presso e nello studio dell’Avv.....del Foro di C.F..... che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al presente atto. Ai fini previsti dall’art. 125 c.p.c., vengono indicati, per le notificazioni e le comunicazioni:

il numero di telefax: xxxxxxxxx
l’indirizzo di p.e.c.: xxx@xxx.it

In fatto

Il giudizio di cui è causa trae origine dal sinistro stradale verificatosi in data, nel quale rimaneva coinvolto il Sig. Tizio, che decedeva immediatamente a seguito dell’impatto ricevuto dall’autovettura di Caio.

Invero, i sig.ri Sempronio e Sempronia, che nella fase stragiudiziale ricevevano dall’assicurazione Alfa S.p.a. l’integrale risarcimento del danno al mezzo, oltre ad un’ulteriore somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale che li univa all’unico figlio, agivano in giudizio per ottenere l’integrale risarcimento del danno.

In diritto

La scrivente difesa contesta le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, ritenendo che le somme già ricevute in fase stragiudiziale e trattenute a titolo d'acconto (sulla circostanza non vi è contestazione) siano congrue e soddisfattive dei danni patiti da Sempronio e Sempronia.

Seppur dispiaciuti per l'accaduto, infatti, occorre rilevare che il danno da perdita della vita non è risarcibile agli eredi in caso di decesso istantaneo – quando cioè, la morte intervenga nel momento stesso del sinistro, come nel caso oggetto di controversia.

Ciò, a differenza dell'ipotesi in cui il decesso sopravvenga dopo un certo lasso di tempo dal verificarsi della lesione all'integrità fisica, purché la vittima sia in grado di percepire lucidamente l'inesorabile avvicinarsi della propria fine – in tal caso saranno risarcibili a titolo ereditario, il cd. danno morale "catastrofale" o "da lucida agonia", oltre al danno biologico, se adeguatamente provati.

Al contrario, il cd. danno tanatologico non è risarcibile per incapacità del danneggiato di acquistare il relativo credito risarcitorio – di tale avviso, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale e consolidato.

Ogni perdita, per poter essere risarcita, richiede infatti la presenza di un soggetto di diritto cui riferire il danno nel momento in cui esso si verifica: la morte comporta invece il venir meno del danneggiato e dunque la sua incapacità di acquistare al proprio patrimonio il conseguente diritto risarcitorio.

Presupposto di tale impostazione è inoltre la diversità tra il bene vita e il bene salute: ove si consideri che, in caso di decesso immediato, non si verifica alcuna sofferenza da risarcire, si comprende la difficoltà di inquadrare dogmaticamente il danno in questione, di cui quindi va una volta di più negata la risarcibilità.

Se è vero – come dedotto da controparte – che l'orientamento appena illustrato era stato momentaneamente messo in dubbio da alcune isolate pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, che prospettavano l'opportunità di radicare il risarcimento al momento della lesione, indipendentemente dal tempo successivamente intercorso tra la stessa e il conseguente decesso, è altrettanto vero che le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il dibattito, confermando la tesi tradizionale.

La negazione della risarcibilità del danno tanatologico trova giustificazione nel principio di risarcibilità del solo danno-conseguenza, che non ammette eccezioni di sorta. L'opposto orientamento non coglie nel segno, in primo luogo perché il riferimento alla coscienza sociale (sarebbe più conveniente uccidere che ferire), può solo ispirare più o meno auspicate riforme della legislazione vigente, ma non può fungere da strumento ermeneutico che guidi l'attività dell'interprete. La vita, inoltre, è un bene autonomo, distinto dalla salute, insuscettibile di risarcimento per equivalente e di cui il titolare può godere solo in natura. Da ultimo, la morte comporta l'incapacità del danneggiato di acquistare il relativo credito risarcitorio, anche sulla scorta della considerazione per cui l'assenza di una tutela civilistica è compensata dal ricorso alla sanzione penale, peraltro di rilevante entità.

Sul punto merita peraltro di essere ricordato un principio centrale in materia di responsabilità extracontrattuale, in forza del quale il danno deve essere risarcito integralmente: la vittima dell'illecito deve cioè ricevere né più né meno di quanto necessario a ripristinare la situazione rispetto a quella che si sarebbe avuta ove l'illecito non si fosse verificato. Ne consegue che al danneggiato non competono prestazioni non strettamente correlate al pregiudizio sofferto: il soggetto agente, cioè, non può essere condannato ad un risarcimento superiore rispetto a quanto necessario a riparare il danno effettivamente causato, non essendo ammessi nel nostro ordinamento i cd. danni punitivi.

Ritenere risarcibile il danno tanatologico, in cui alla vittima non viene causata alcuna reale sofferenza da ristorare, comporterebbe una deroga a questo fondamentale principio, determinando inoltre una possibile sovrapposizione tra la sanzione civile e quella penale, che hanno invece funzioni radicalmente diverse.

Venendo al caso di specie, si deve rilevare che in base a quanto esposto dai genitori di Tizio, il decesso è stato immediato: ne deriva, conseguentemente, che gli attori non potranno chiedere il risarcimento a titolo ereditario del danno da perdita della vita subito dal figlio.

Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;

con vittoria di spese (anche generali 15%), e compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Si produce copia della citazione notificata e documenti come da separato elenco.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara di non avanzare domanda riconvenzionale, né di chiamare in causa terzi.

Luogo, data

Avv.....

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto sig. Caio nato ail(CF.) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv.....del Foro diC.F....., con studio in....., via....., n. presso il quale eleggo domicilio. Rilasciata autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, come da separata dichiarazione. Dichiaro di aver ricevuto informazioni sia sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione *ex* D.lgs. n. 28/2010 (e dei benefici fiscali ivi previsti), sia sulla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita *ex* L. n. 162/2014. Dichiaro altresì di aver ricevuto le informazioni previste dalla L. 124/2017, circa caratteristiche e importanza dell'incarico, attività da espletare, iniziative ed ipotesi di soluzione, prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto informazioni su oneri ipotizzabili dal conferimento sino alla conclusione dell'incarico; ricevuto ed accettato il preventivo scritto; resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Firma Caio

Visto per autentica

Avv.....

Parte III – Mettiti alla prova!

3.1 Il caso

Atto n. 11 – *La preferita di papà*

Sempronio, anziano signore di anni 92 e padre di quattro figlie, convive con la figlia Semproniona, alla quale è profondamente legato. Quest'ultima impedisce all'anziano padre, per periodi di tempo prolungati, la visita delle sorelle e, poiché nubile e perciò più bisognosa delle sorelle coniugate, gli suggerisce di redigere testamento a sé maggiormente favorevole. Prima di morire, Sempronio redige testamento olografo dal contenuto opposto ai molteplici testamenti redatti in precedenza. In particolare, nell'ultimo testamento, Sempronio provvede ad istituire quale erede la figlia Semproniona mentre per le altre figlie lascia un legato in sostituzione di legittima. Dopo la morte del testatore, Mevia, Caia e Tizia, figlie del de cuius, citavano a comparire innanzi al Tribunale di Bologna la sorella Semproniona deducendo che i molteplici testamenti impedivano l'individuazione della reale e concreta ultima volontà paterna, e che il testamento era stato redatto in un momento in cui il testatore era ormai molto anziano, versava in uno stato di prostrazione fisica ed era stato isolato dalla figlia Semproniona. Le sorelle Mevia, Caia e Tizia impugnavano pertanto il testamento chiedendone l'annullamento per dolo e l'indegnità a succedere della sorella Semproniona. Il candidato, assunte le vesti del legale di Semproniona rediga l'atto giudiziario più idoneo.

3.2 Schema di svolgimento

In sintesi

Competenza → artt. 9 ss. c.p.c.

Atto → Comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c.

Motivi → la condotta posta in essere dalla convenuta costituisce attività di mera captazione, non idonea a trarre in inganno il testatore e perciò a rendere annullabile l'atto testamentario

3.3 La soluzione del caso

**Tribunale di.....
comparsa di risposta**

Nella causa civile iscritta al n..... R.G. – G.I. Dott.....

promossa da:

Mevia, nata a..... il..... C.F..... e residente a, Caia nata a..... il..... C.F..... e residente a, Tizia nata a..... il..... C.F..... e residente a tutte rappresentate e difese dall'avv.....del Foro di..... C.F..... presso questi elettivamente domiciliate

contro

Semproniona, nata a..... il..... C.F..... e residente invia....., rappresentata e difesa dall'avv....., del Foro di....., C.F., presso questi elettivamente domicilia-

ta in forza di procura speciale alle liti posta in calce al presente atto;
ai fini previsti dall'art. 125 c.p.c., vengono indicati, per le notificazioni e le comunicazioni:

il numero di telefax: xxxxxxxxx

l'indirizzo di p.e.c.: xxx@xxx.it

Visto l'atto di citazione notificato in data....., Semproniona, come sopra generalizzata si costituisce con la presente comparsa di risposta e costituzione.

In fatto

Sintetica esposizione dei fatti di causa.

In diritto

Esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento della comparsa di risposta:

- introduzione circa il testamento (artt. 457 e 587 c.c. – negozio con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse) e le sue forme (forme: artt. 601 ss c.c. – in particolare: il testamento olografo);
- approfondimento circa la validità dell'ultimo testamento *ex art. 682 c.c.*;
- disciplina dell'annullabilità del testamento, regolata dall'art. 624 c.c., come conseguenza dell'ipotesi in cui le disposizioni testamentarie siano inficiate dai vizi della volontà del *de cuius*, quali l'errore, la violenza e il dolo;
- in particolare: il dolo testamentario come concetto sovrapponibile a quello di dolo contrattuale – il dolo come raggirio che altera la reale volontà della vittima, inducendola a disporre in maniera diversa da quella con cui avrebbe disposto se non fosse stata ingannata;
- requisiti essenziali del dolo: frode e idoneità a trarre in inganno la vittima;
- l'indegnità a succedere *ex art. 463 n. 4 c.c.* – causa di esclusione della successione in capo a chi ha indotto con dolo il testatore a fare, revocare o mutare il testamento;
- il concetto di captazione o suggestione definito come comportamento volto a suggestionare una persona per indurla a testare in favore di determinati soggetti – attività di mera blandizia o preghiera, che si identifica con il dolo solo se assume i medesimi connotati della frode e dell'idoneità ad ingannare;
- nel caso di specie Semproniona ha posto in essere una mera attività di captazione non idonea all'inganno, con conseguente validità del testamento. Ella ha infatti solo "suggerito" la redazione di un testamento favorevole, essendo siffatta preghiera peraltro giustificata dalla situazione fattuale che la stessa vive (nubilato, necessità di aiuti economici) – conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 463 n. 4 c.c. Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;

con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002 (si dichiara che il valore della domanda non è modificato per effetto della comparsa di risposta).

Luogo, data

Avv.....

Procura speciale alle liti